

BEINASCO SERVIZI S.R.L.

FORNITURA ORDINARIA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI ED ALTRI – PERIODO 2022-2025

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

La Beinasco Servizi S.r.l. intende aggiudicare tramite procedura aperta la fornitura, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, specialità omeopatiche, fitoterapici, galeniche e dispositivi medici O.T.C., S.O.P., prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale di Beinasco. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano. Inoltre, il presente capitolato, ha per oggetto la fornitura degli altri servizi connessi, come specificato nei successivi articoli.

La procedura verrà espletata secondo le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.(anche solo Codice) e in applicazione del disciplinare di gara cui si rinvia .

Le condizioni contenute nel presente capitolato sono applicabili ai rapporti che intercorreranno tra la Farmacia Comunale di Beinasco, così come indicato nella successiva tabella unitamente all'ubicazione della relativa Farmacia beneficiaria della fornitura:

Città	Denominazione	Indirizzo
Beinasco (TO) - 10092	Beinasco Servizi S.r.l. - Farmacia Comunale	Via Orbassano 2

Art. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L'ammontare globale presunto della fornitura in parola è previsto in € 2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA esclusa così articolato:

I lotto - € 1.200.000,00 IVA esclusa - C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 91905444D5;

II lotto: - € 500.000,00 IVA esclusa - C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 9190551A9A;

III lotto: - € 300.000,00 IVA esclusa - C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 91905780E5.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. La spesa totale presunta non impegna, quindi, Beinasco Servizi S.r.l. in alcun modo, potendo la stessa, in

rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

Acquisti 1° anno	Acquisti 2° anno	Acquisti 3° anno	Totale importo
€ 680.000,00	€ 670.000,00	€ 650.000,00	€ 2.000.000,00

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di tre anni, a partire, indicativamente, dal 01.07.2022 e cesserà il 30.06.2025.

Qualora il termine iniziale di decorrenza sia successivo a quello prima indicato, si avrà lo slittamento del termine finale in guisa che sia sempre rispettata la durata triennale del contratto.

E' consentita l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Alla scadenza del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare in regime di proroga a prestare la fornitura agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la S.A. non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o non avrà proceduto all'individuazione della migliore forma di gestione del servizio nel rispetto della normativa al tempo vigente. La proroga non potrà superare i sei mesi.

Art. 4 – ARTICOLAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto della fornitura sono stati raggruppati, ai fini del presente contratto, nelle dieci categorie sotto indicate:

CATEGORIA MERCEOLOGICA	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	INCIDENZA PERCENTUALE PRESUNTA	SCONTO MINIMO
A	Specialità medicinali ad uso umano di classe A	25%	32%
B	Specialità medicinali ad uso umano di classe C – originali	20%	32%

C	Medicinali equivalenti di classe A	20%	38%
D	Medicinali equivalenti di classe C	15%	41%
E	Farmaci di automedicazione OTC e SOP	10%	33%
F	Prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici, omeopatici, veterinari, galenici e quanto non previsto nelle precedenti voci	10%	38%

La suddivisione in categorie è stata prevista al solo scopo di raggruppare in categorie omogenee i prodotti, onde rendere possibile la formulazione delle offerte in modo analitico.

Si rinvia al disciplinare di gara.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Gli operatori economici aggiudicatari si obbligano:

- a) Ad accettare, senza condizione alcuna, la determinazione del Direttore della Farmacia Comunale dei prodotti occorrenti. Le quantità mensili presunte sono in funzione delle quotidiane necessità di rifornimento della Farmacia.
- b) Dovranno essere forniti farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna.
- c) Le forniture dovranno avere luogo tutti i giorni, a cura, spese e rischio del fornitore, presso la sede della Farmacia Comunale, della cui ubicazione il fornitore stesso sarà tenuto a prendere conoscenza.
- d) La fornitura dovrà comprendere almeno due consegne giornaliere per i primi due operatori economici aggiudicatari (per un totale di almeno quattro consegne giornaliere) e almeno una consegna giornaliera per il terzo operatore aggiudicatario. Le consegne dovranno essere effettuate anche per minime quantità con consegna diretta alla Farmacia Comunale.
- e) Le chiamate per ricevere le ordinazioni verranno effettuate dalla Farmacia quattro volte al giorno e precisamente:

- Alle ore 10.30 per consegne entro le 12.00;
 - Entro le 13.00 per consegne entro le 15.15;
 - Alle ore 17.00 per consegne entro le 18.00;
 - Entro le 19.30 per consegne entro le ore 08.30 del giorno successivo.
- f) Detti orari potranno essere variati solo previa autorizzazione scritta della Direzione aziendale.
- g) A ritirare tutti i prodotti che nel triennio 2022-2025 divenissero invendibili per disposizioni di legge, autorità, per scelta dei produttori e a ritirare l'invenduto entro 60 gg. dalla consegna.
- h) Ad effettuare le consegne dei farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al D.Lgs. n. 538/1992, nonché di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997 e s.m.i.
- i) A garantire che i prodotti oggetto della fornitura siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto.
- j) Ad usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite.
- k) A fornire il listino dei prodotti S.O.P., O.T.C., parafarmaco e omeopatici su supporto cartaceo e/o informatico.
- l) A produrre, su richiesta di Beinasco Servizi S.r.l., una rendicontazione riassuntiva degli acquisti.
- m) Ad inviare mensilmente le proprie fatture d'acquisto di tutti i prodotti ordinati.
- n) A fornire la Farmacia Comunale di carta per pacchi e buste shopper in una quantità adeguata alle esigenze aziendali.
- o) Sia la carta che le borse potranno eventualmente recare scritte pubblicitarie riferite a prodotti vendibili presso le farmacie o eventualmente il nome della Farmacia Comunale, relativo indirizzo e numero telefonico, nonché "logo" dell'operatore economico aggiudicatario.
- p) Ogni altra forma indiretta di pubblicità dovrà essere sottoposta al parere della Beinasco Servizi S.r.l., per l'approvazione della stessa.
- q) a praticare il prezzo offerto per tutta la durata della fornitura e sino ad ultimazione delle consegne.

Il prezzo praticato non potrà essere soggetto ad alcuna modifica o revisione, salvo modifiche in ottemperanza a norme di legge, di regolamento o comunque di disposizioni dell'autorità amministrativa. In tal caso rimarrà invariata la proporzione tra sconti praticati e sconti di legge, sia in caso migliorativo che peggiorativo per Beinasco Servizi S.r.l.

Art. 6 – FACOLTA' PER LA BEINASCO SERVIZI SRL DI RIFORNIRSI DA FONTI DIVERSE

L'affidamento della fornitura non costituisce concessione di esclusiva. La Beinasco Servizi S.r.l., pertanto, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti da altri fornitori, nonché direttamente dalle imprese produttrici o concessionarie di vendita esclusive di zona sia di prodotti non disponibili presso l'operatore economico aggiudicatario, sia di prodotti le cui condizioni di vendita siano complessivamente più vantaggiose.

Art. 7 – FATTURAZIONE

7.1. Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine.

Le fatture inerenti la fornitura dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno contenere l'indicazione degli estremi dell'ordine di fornitura delle merci cui si riferiscono.

La fattura dovrà essere unica e comprendere tutte le categorie anche nel caso di raggruppamento di imprese.

A fianco di ogni referenza dovrà essere indicato lo sconto al netto di IVA praticato nella specifica fatturazione.

Nell'ultima pagina della fattura dovrà essere riportato un riepilogo.

7.2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire alla Beinasco Servizi S.r.l. le copie dei documenti fiscali e contabili (documenti di trasporto, fatture, ecc.) nel numero occorrente e con le caratteristiche richieste dalla Beinasco Servizi S.r.l. per proprie ragioni amministrative.

I documenti fiscali e contabili devono essere intestati a:

Beinasco Servizi S.r.l. Farmacia Comunale – Sede operativa: Via Orbassano 2 – Sede legale: Via Serea 9/1 - 10092 Beinasco (TO) – P.I. 07319600016.

In particolare si specifica che tutti i documenti di trasporto dovranno riportare per tutte le referenze il prezzo al pubblico ove previsto per legge in vigore alla data del D.D.T., il prezzo di cessione a Beinasco Servizi S.r.l. e l'aliquota IVA.

Art. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture, fatti salvi accordi diversi, avverrà a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario, previa acquisizione del DURC e a condizione che tutti i documenti fiscali e contabili siano stati emessi come previsto dall'art. 5 per gli accrediti e dall'art. 7 per le fatture.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario deve:

a) comunicare gli estremi del conto dedicato su cui effettuare i pagamenti e le

- generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
- b) comunicare alla Beinasco Servizi S.r.l. ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;
 - c) inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge 136/2010 e s.m.i. e, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) ai detti obblighi, darne immediata comunicazione alla Beinasco Servizi S.r.l. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
 - d) assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - e) accettare che la Beinasco Servizi S.r.l. provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale a mezzo bonifico sul numero di conto corrente dedicato, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, nella consapevolezza che il mancato utilizzo del bonifico sul conto corrente dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono riportati in apposita clausola inserita nel contratto.

Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Successivamente all'aggiudicazione definitiva si addiverrà, presso la sede della Beinasco Servizi S.r.l. alla stipulazione del contratto, in relazione alla causale del presente Capitolato e a tutti gli altri obblighi inerenti e conseguenti.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale relativo al lotto aggiudicatosi, secondo le prescrizioni e le modalità di cui all'art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al successivo punto 13 da parte della Beinasco Servizi S.r.l., che aggiudica la fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della presente fornitura.

Art. 10 – CONTROLLI, PENALITÀ, RISOLUZIONE E RECESSO

10.0 La Beinasco Servizi S.r.l. si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, in contraddittorio con l'operatore economico aggiudicatario, la conformità delle prestazioni eseguite in relazione a quanto disposto dal presente Capitolato.

10.1 Nel caso di inosservanza degli obblighi e dei termini contrattuali – salvo casi di forza maggiore comunque non imputabili all'operatore economico aggiudicatario, debitamente documentati - accertata dalla Beinasco Servizi S.r.l., quest'ultima ne farà contestazione scritta all'operatore economico aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per eliminare le difformità riscontrate. E' fatta salva la facoltà per l'operatore economico aggiudicatario di presentare, entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della contestazione, eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dall'operatore economico aggiudicatario, a giudizio insindacabile della Beinasco Servizi S.r.l., non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione di una penale a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

L'importo della penale sarà definito con apposita documentazione.

10.2 Nell'ipotesi in cui l'operatore economico aggiudicatario non effettui le consegne nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 sarà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare dell'ordine, per ogni giro di consegna non effettuato.

Nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 10% dell'ordinato, verrà comminata una penale di misura pari al 10% del valore della merce mancante.

Per le altre ipotesi di inadempimento, la penale sarà fissata dalla Beinasco Servizi S.r.l. da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, a seconda della gravità dell'inadempimento accertato. Tali penali non escludono le altre conseguenze previste dal Capitolato e potranno essere inflitte sia una volta tanto per ciascun inadempimento, sia ripetutamente per ogni giorno, finché durano le cause specifiche che hanno provocato le inadempienze accertate.

In ogni caso, l'ammontare delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del contratto; in caso contrario, Beinasco Servizi S.r.l. si riserva di dar corso alla risoluzione del medesimo.

10.3 La Beinasco Servizi S.r.l. verificherà l'avvenuta eliminazione delle difformità riscontrate e, qualora l'operatore economico aggiudicatario appositamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti, Beinasco Servizi S.r.l. ha la facoltà di risolvere il contratto e di ordinare l'esecuzione in danno di quanto necessario per il regolare andamento della fornitura.

10.4 Qualora si verificassero reiterati ritardi o consegne parziali non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate, Beinasco Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni conseguenti.

10.5 Qualora l'operatore economico aggiudicatario dovesse recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza convenuta, Beinasco Servizi

S.r.l. escuterà la cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni suscettibili di risarcimento.

Art. 11 – PERSONALE

11.1 Le consegne dovranno essere effettuate da personale incaricato dell'operatore economico aggiudicatario, che dia garanzia sotto tutti gli aspetti, utilizzando mezzi conformi alle disposizioni vigenti in materia e a tutte quelle norme che venissero emanate durante il periodo della fornitura.

11.2 L'operatore economico aggiudicatario è esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

11.3 A richiesta della Beinasco Servizi S.r.l., l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, previdenziali ed infortunistiche al personale impiegato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

11.4 L'operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile per qualunque danno a persone o cose che potrà verificarsi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale incaricato, con esonero da ogni responsabilità della Beinasco Servizi S.r.l.

11.5 In caso di inosservanza l'operatore economico sarà ritenuto responsabile delle mancanze commesse dal personale incaricato, con l'applicazione, a suo carico, delle penalità di cui al precedente art. 10 e risponderà del contegno tenuto dagli stessi nei confronti dei terzi e specificatamente nei confronti della Farmacia e dei suoi clienti.

Art. 12 – OSSERVANZA NORMATIVA

L'operatore economico aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri nella presente materia, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In caso di inosservanza l'operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile delle mancanze commesse dai suoi dipendenti e dal personale incaricato, con l'applicazione a suo carico delle penalità di cui al precedente art. 10.

Art. 13 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese del contratto, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

14.1. Il contratto non può essere ceduto, anche parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, del Codice.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo alla Beinasco Servizi S.r.l. il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della forma giuridica dell'operatore economico aggiudicatario, deve essere comunicata e documentata.

14.2. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art.105 del Codice.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Foro competente, in via esclusiva, per eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di fornitura di cui al presente Capitolato è quello di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16 – RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008

Non risultano in evidenza interferenze che richiedono l'adozione di particolari e ulteriori misure di prevenzione e protezione se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell'operatore economico aggiudicatario e di Beinasco Servizi S.r.l.

Non sono quindi previsti costi aggiuntivi per l'eliminazione delle interferenze.

Eventuali nuove esigenze saranno oggetto di apposita valutazione e revisione.

Art. 17 NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non espressamente disposto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, nonché alla normativa comunitaria statale e regionale in materia di contratti pubblici.

Beinasco, lì 3 maggio 2022

BEINASCOSERVIZI S.r.l.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Botticella Dott.ssa Tiziana